

Cass. pen. Sez. III, (ud. 12-04-2005) 22-09-2005, n. 33757

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'8.5.2002 il G.I.P., del Tribunale di Perugia - in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato - affermava la penale responsabilità di:

(omissis) in ordine ai reati di cui:

- agli artt. 3, nn. 5 e 8, 4, nn. 1 e 2, legge n. 75/1958 (per avere favorito e sfruttato la prostituzione di (omissis) commettendo i fatti con minacce - fino al 10.8.1998);

- all'art. 600 bis, comma 1, cod. pen. (per avere indotto alla prostituzione la (omissis) minore degli anni 18, con successiva attività di favoreggiamento e sfruttamento - dall'11.8.1998 al 10.3 2000);

- agli artt. 477, 482 e 611 cod. pen. (per avere formato un falso passaporto a nome di (omissis) recante la foto di (omissis) e per avere costretto la medesima, con violenze e minacce, ad utilizzarlo ad ogni necessità - in Perugia, da febbraio a novembre 2000);

(omissis) in ordine ai reati di cui:

- agli artt. 3, n. 8 e 4, nn. 1 e 7, legge il 75/1958 (per avere indotto e favorito la prostituzione di (omissis) - in Perugia, da febbraio a novembre 2000);

- agli artt 56, 61, n. 2, 81 cpv. e 610 cod. pen. (per avere, con ripetute telefonate di minaccia, compiuto atti idonei a costringere (omissis) ed (omissis) a non denunciare quanto a loro conoscenza sui fatti di cui ai capi precedenti e su altri fatti oggetto di separati procedimenti penali e, quindi, a conseguire e far conseguire ad altri l'impunità dai reati configurabili - in Perugia, nel dicembre 2000).

In seguito a gravami proposti dagli imputati e dal P.M., la Corte di Assise di Appello di Perugia, con sentenza del 24.11.2003, oltre a confermare le precedenti statuizioni di condanna, affermava la penale responsabilità di: (omissis) anche in ordine ai reati di cui:

- agli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 septies cod. pen. (per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza fisica, costretto (omissis) ad avere rapporti sessuali con lui);

- all'art. 600 cod. pen. (per avere ridotto (omissis) in schiavitù o in condizione analoga, procurandole tagli sulle braccia con un coltello, picchiandola anche con oggetti contundenti, costringendola con violenza ad avere rapporti sessuali con lui, a prostituirsi ed a versargli la totalità dei relativi proventi, costringendola altresì ad occuparsi delle faccende domestiche nella di lui abitazione e lasciandola costantemente senza denaro - fino al novembre 2000);

(omissis) anche in ordine al reato di cui:

- agli artt. 3, n. 8 e 4, nn. 1 e 7, legge n. 75/1958 (per avere sfruttato la prostituzione di (omissis) - in Perugia, da febbraio a novembre 2000) e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione tra i fatti a ciascuno ascritti, ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava: (omissis) alla pena di anni nove di reclusione e (omissis) a quella di

anni sei di reclusione, nonchè ciascun imputato alle pene accessorie di legge, applicando ad entrambi la misura di sicurezza della colonia agricola per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale lamenta:

- vizio di motivazione, in quanto, "trattandosi di pronuncia sotto alcuni aspetti in contrasto con la statuizione emessa in primo grado, al giudice di appello incombeva non soltanto l'obbligo di motivare in ordine alla diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti al processo ma, in una certa misura anche quello di dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a disattendere le argomentazioni del giudice di primo grado";

- vizio di motivazione del giudizio finale di colpevolezza, "frutto di pretese accertative totalmente carenti di indizi probanti ed al tempo stesso di mere affermazioni apodittiche e congetturali";

- l'insussistenza dei delitti di riduzione in schiavitù e di violenza sessuale ascritti a (omissis) - carenza di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento delle aggravanti contestate con le riconosciute circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione concreta delle pene;

- l'illegittima applicazione della misura di sicurezza detentiva, che, dopo la legge n. 663/1998, "può essere disposta soltanto a seguito dell'accertamento in concreto che il soggetto è persona socialmente pericolosa".

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento esclusivamente in relazione alla posizione di (omissis) limitatamente al reato di riduzione in schiavitù ed al punto della determinazione della pena a questi inflitta.

1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio:

- Il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata (Cass., Sez. 1<sup>a</sup> 29.3.1990, n. 4333, De Francisci).

- La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (vedi Cass., Sez. 1<sup>a</sup> 10.2.1995, n. 1381, Felice ed altro;

18.7.1995, n. 8009, P.G. in proc. Manservisi).

- Il giudice di appello deve tenere nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, in quanto la motivazione del secondo giudice, soprattutto qualora la difformità investa l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. 4<sup>a</sup>, 29.7.2004, n. 32970, Santili ed altri).

Quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 600 cod. pen., la Corte di merito, che ha riformato sul relativo capo la sentenza di primo grado - dopo avere rilevato che "la modifica normativa introdotta con l'art. 1 della legge 11.8.2003, n. 228 non ha comportato un'abrogazione pura e semplice dell'art. 600 del codice penale, essendosi verificato un fenomeno di successione di legge nel tempo regolato dai noti principi enunciati nell'art. 2 codice penale", dopo avere individuato nella nonna abrogata quella più favorevole al reo e dopo avere compiuto una disamina di alcune decisioni di questa Corte Suprema - si è limitata ad affermare testualmente: "non è dubitabile che (omissis) il quale comprò la giovanissima (omissis) dai suoi rapitori, la sottopose ad un regime caratterizzato da violenze fisiche di ogni genere per costringerla a prostituirsi, la controllava anche per interposta persona, la privava del denaro e dei documenti d'identificazione (si ricordi che alla ragazza veniva consegnata la fotocopia del passaporto, ma non l'originale) onde impedirle la fuga, abbia commesso il delitto de quo".

Trattasi di motivazione carente, non adeguata a sorreggere l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie contestata, allorchè si consideri che il giudice di appello ha omesso completamente di dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto incomplete, non corrette ovvero incoerenti le argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado era pervenuto a pronuncia di proscioglimento.

1.2 Il problema più delicato, nell'interpretazione della norma incriminatrice posta dall'art. 600 cod. pen. nella vecchia formulazione, è stato quello della determinazione della nozione di "condizione analoga alla schiavitù" alla quale la dottrina prevalente riconosceva il significato di "condizione giuridica" in qualche modo analoga alla schiavitù il cui contenuto viene determinato facendo ricorso alle previsioni dell'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 7.9.1956 (relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù), resa esecutiva in Italia con la legge 20.12.1957, n. 1304.

Secondo quest'ultima norma, costituiscono "istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù":

- a) la servitù a tempo indeterminato per debiti...;
- b) la servitù a tempo indeterminato per la lavorazione della terra...;
- c) le istituzioni e le pratiche in forza delle quali una donna è, senza che abbia diritto di rifiutare, promessa o data in matrimonio dai suoi parenti o da altri dietro un corrispettivo; le istituzioni e le pratiche in virtù delle quali il marito, la famiglia o il clan hanno diritto di cedere la donna ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; le istituzioni e le pratiche in virtù delle quali la donna può, alla morte del marito, essere trasferita per successione ad un'altra persona;
- d) tutte le istituzioni e pratiche in forza delle quali un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni può essere ceduto da uno dei genitori o dal tutore ad un terzo, in vista dello sfruttamento della persona o del suo lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 8.6.1981, n. 96 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 603 cod. pen. che prevedeva il reato di plagio), ha rilevato che, nell'elencazione anzidetta, varie situazioni "sono condizioni di fatto e non di diritto perchè realizzabili senza che alcun atto o fatto normativo le autorizzi" (significativo, in proposito è l'uso del termine "pratiche" in aggiunta ad "istituzioni") ed ha quindi tratto la conseguenza che "condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile per prassi tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio...".

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, poi, con la sentenza 16.1.1997, n. 261, Ceric ed altro, hanno affermato che le citate descrizioni di cui all'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra "non possono essere ritenute tali da esaurire la virtualità espansiva della nozione di condizione analoga, della cui sussistenza potrà positivamente farsene riscontro le quante volte - anche al di là degli estremi specifici, dettati dalla Convenzione - sia dato verificare l'esplicazione di una condotta, cui sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento d'una persona umana al soggetto responsabile della condotta stessa". Tale "totale asservimento" (nell'ottica dell'esigenza di determinatezza della fattispecie legale) equivale alla "condizione di un individuo che - per via dell'attività esplicata da altri sulla sua persona - venga a trovarsi (pur conservando nominalmente lo status di soggetto dell'ordinamento giuridico) ridotto nell'esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga frutto o profitto e ne disponga, similmente al modo in cui - secondo le conoscenze storiche, confluite nell'attuale patrimonio socio- culturale dei membri della collettività - il padrone un tempo, esercitava la propria signoria sullo schiavo".

Conformemente a tate ermeneusi, la Sezione 5<sup>^</sup>, con la sentenza 11.2.1998, n. 1615, ha affermato, infine, che la locuzione "condizione analoga alla schiavitù" si riferisce "non solo alle pratiche elencate nella Convenzione supplementare del 1956, ma alla condizione della persona quale oggetto di possesso altrui e cioè del potere di disporre e di trarne qualsiasi utilità, in quanto le è disconosciuta soggettività e conseguente capacità di libera determinazione nella comunità in cui il fatto si verifica".

La legge 11.8.2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), con l'art. 1, ha integralmente ridefinito il reato di riduzione in schiavitù, sostituendo il previgente testo dell'art. 600 cod. pen., ed ha descritto analiticamente le condotte materiali di esso, configurando un delitto a fattispecie plurima, che è integrato alternativamente:

a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario (reato di mera condotta parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'art. 1 della citata Convenzione di Ginevra);

b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o a prestazioni sessuali, o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (reato di evento a forma vincolata, in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità).

La "situazione di necessità" riflette la nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 1448 cod. civ. e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona (vedi Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 20.12.2004, n. 1612, Gaficeanu).

Quanto all'elemento soggettivo, si è costantemente affermato che il delitto di cui all'art. 600 cod. pen. richiede la coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una res oggetto di diritti patrimoniali, la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona considerata come cosa atta a rendere utilità e servizi, ad essere prestata, ceduta ed alienata.

1.3 In relazione all'anzidetto contesto normativo descrittivo delle fattispecie delittuose, la sentenza impugnata non solo non ha in alcun modo confutato le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza del GIP., ma neppure ha dato conto - alla stregua di tutte le dichiarazioni rese dalla

(omissis) ai Carabinieri, al PM. ed in sede di incidente probatorio - degli elementi di prova, diversi o diversamente valutati, dai quali si è dedotto che la giovane vittima è stata posta "in uno stato di soggezione continuativa", in condizioni afflittive e di costringimento tali da eccedere gli effetti della mera condotta di induzione alla prostituzione mediante violenza.

Ne discende che la sentenza medesima deve essere annullata, limitatamente al capo relativo al reato di riduzione in schiavitù ascritto a (omissis) con rinvio - per un nuovo esame su tale capo e, conseguentemente, nel punto della determinazione della pena - alla Corte di Assise di Appello di Firenze (avendo la Corte di Assise di Appello di Perugia un'unica Sezione).

2. Tutti gli altri motivi di ricorso riferiti a ciascuno e ad entrambi i ricorrenti - al contrario - sono infondati e devono essere respinti.

2.1 Infondate sono, in particolare, le doglianze concernenti l'affermazione delle ulteriori rispettive responsabilità dei ricorrenti, poichè queste risultano motivatamente correlate, con deduzioni tutt'altro che illogiche, a specifiche e concordanti acquisizioni probatorie (accuse formulate dalle parti offese;

riscontri forniti da specifici elementi indizianti, quali le informative della Polizia e dei Carabinieri; peculiari contestazioni delle argomentazioni difensive di segno contrario).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, del resto, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass. Sez. 6<sup>a</sup>, 4.3.1994, n. 2732 e Sez. 1, 18.3.1992, n. 3220).

Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalle parti lese denunzianti.

Le contestazioni svolte in ricorso, in punto di individuazione delle responsabilità personali, costituiscono - nella sostanza - censure in punto di fatto della sentenza impugnata e prospettano una diversa valutazione degli elementi di prova, con argomentazioni non proponibili in sede di legittimità. 2.2 In particolare, poi, con riferimento a specifici motivi di gravame, deve rilevarsi che:

- i giudici del merito correttamente hanno escluso, con argomentazioni logiche e coerenti, che la (omissis) abbia formulato le sue accuse al solo fine di ottenere l'inserimento nel programma di protezione ed ottenere lo speciale permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 (ad evitare l'espulsione dallo Stato bastava alla giovane il matrimonio con il (omissis) celebrato l'11.12.2000);

- quanto al reato di violenza sessuale continuata, ascritta a (omissis) la sentenza impugnata ha puntualmente confutato le argomentazioni svolte sul punto dal G.I.P. ed ha dato conto, altresì, degli elementi specifici di prova dai quali ha fatto discendere l'affermazione di colpevolezza (diversa e logica valutazione delle dichiarazioni rese in proposito dalla (omissis) al P.M. ed in sede di incidente probatorio).

3. La sentenza impugnata, infine, risulta adeguatamente e correttamente motivata in punto di giudizio di bilanciamento tra le ritenute aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche.

In proposito va rilevato che:

- il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
- il medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. 1, 26.1.1994, n. 758);
- anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica vantazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (vedi Cass., Sez. 6<sup>a</sup>, 4.9.1992, n. 9398);

Nella fattispecie in esame la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha condiviso il giudizio di bilanciamento effettuato dal primo giudice tenendo conto dei ruoli rispettivamente svolti da ciascun imputato, della entità oggettiva delle condotte criminose accertate e della intensità dell'elemento soggettivo dei singoli.

4. L'art. 538 cod. pen. dispone che "Alla condanna per il delitto preveduto dall'art. 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536".

Le disposizioni già contenute negli artt. 531-536 cod. pen. sono state sostituite dagli artt. 3-6 della legge 20.2.1958, n. 75, ma tale legge non ha abrogato la norma di cui all'art. 538 cod. pen., esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da quest'ultima legge trovino corrispondenza in quelli già previsti dal codice penale ed abrogati (vedi Cass.: Sez. 3<sup>a</sup>, 6.4.1982, n. 3670;

Sez. 1, 19.10.1985, n. 9303).

Le contestate fattispecie di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (artt. 3 e 4 della legge n. 75/1958) corrispondono alle abrogate previsioni degli artt. 531 e 534 cod. pen., sicchè - ex art. 216, n. 3, cod. pen. - la misura di sicurezza detentiva deve essere applicata in caso di condanna, in quanto è la legge stessa a porre una presunzione "iuris et de iure" di pericolosità sociale.

La disciplina delle misure di sicurezza, però, è stata radicalmente innovata dall'art. 31 della legge 10.10.1986, n. 663 (c.d. legge Gozzim, che, abrogando l'art. 204 cod. pen., ha così disposto:

"Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa".

In seguito a tale innovazione deve condividersi l'orientamento dottrinario secondo il quale le fattispecie presuntive specifiche di pericolosità sono state trasformate in fattispecie indizianti di pericolosità (vedasi pure, in proposito, Corte Cost. sentenza n. 443/1988).

Ne deriva, dunque, che - anche in tali casi - il giudice, prima di applicare la prevista misura di sicurezza, è comunque tenuto a procedere all'accertamento concreto della pericolosità sociale del condannato, sulla base degli elementi indicati dagli artt. 133 e 203 cod. pen. (vedi Cass., Sez. 4<sup>a</sup>, 19.1.1989, n. 535).

Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha applicato correttamente la misura previa accurata valutazione della pericolosità sociale dei condannati (sotto i profili sia dell'analisi delle loro personalità sia della prognosi criminale, da intendersi quale probabilità di recidiva).

5. Al rigetto del ricorso di (omissis) segue la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, nei confronti di (omissis) limitatamente al capo relativo al reato di riduzione in schiavitù e nel punto della determinazione della pena, e rinvia - per nuovo giudizio su tali capi e punto - alla Corte di Assise di Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso di (omissis) Rigetta il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005

MASSIMA

La legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone, ha integralmente ridefinito il reato di riduzione in schiavitù, riformulando in toto il previgente articolo 600 del c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), con l'evidente intento di conferire determinatezza alla fattispecie incriminatrice. Per l'effetto, è stata descritta analiticamente la condotta materiale del reato, configurando un delitto "a fattispecie plurima", che è integrato alternativamente: a) dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di "mera condotta", parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù del 25 settembre 1926, ratificata e resa esecutiva in Italia con il regio decreto 26 aprile 1928 n. 1723, secondo il quale "la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi"; b) dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o a prestazioni sessuali o all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento: si tratta in questo caso di un reato "di evento a forma vincolata", in cui l'evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall'agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

